

Rassegna Stampa

di Martedì 6 giugno 2023



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Infrastrutture e costruzioni				
14	Il Sole 24 Ore	06/06/2023	<i>Serve una nuova visione strategica per avere servizi e infrastrutture di qualità' (V.Vecchi)</i>	3
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
1	Il Sole 24 Ore	06/06/2023	<i>Confronto sulle case green. Via da ispezioni e controlli (G.Latour)</i>	5
31	Italia Oggi	06/06/2023	<i>Superbonus, impatto positivo (F.Poggiani)</i>	7
31	Italia Oggi	06/06/2023	<i>Varianti solo per i progetti (C.Angeli)</i>	8
Rubrica Information and communication technology (ICT)				
32	Italia Oggi	06/06/2023	<i>Verifiche con IA supermotivate (A.Bongi)</i>	9
Rubrica Politica				
35	Il Sole 24 Ore	06/06/2023	<i>Sul riordino dei bonus parte il confronto anche in Parlamento (G.Latour/G.Parente)</i>	10
1	Il Fatto Quotidiano	06/06/2023	<i>Fregati gli alluvionati: i 2,2 miliardi sono 1,6 (M.Franchi/N.Borzi)</i>	11
Rubrica Fisco				
31	Italia Oggi	06/06/2023	<i>Associazioni professionali i compensi scontano l'Irap (G.Stancati)</i>	13
32	Italia Oggi	06/06/2023	<i>Societa' di professionisti, ok polizza assicurativa per il socio (M.Rizzi)</i>	14
Rubrica Normative e Giustizia				
34	Il Sole 24 Ore	06/06/2023	<i>Dl alluvione e 110%, proroga limitata ai lavori nelle villette (L.De Stefani)</i>	15

Serve una nuova visione strategica per avere servizi e infrastrutture di qualità

Partenariato pubblico privato

Veronica Vecchi

Il mercato del partenariato pubblico privato (Ppp), prevalentemente rappresentato da concessioni di lavori e di servizi, ha registrato 16 miliardi di gare bandite (6.800 progetti). Di queste il 29% è realizzato con l'iniziativa privata (fonte Anac) e per le concessioni di lavori copre addirittura il 69% del bandito. I dati sulle aggiudicazioni non sono affidabili, ma il fatto che molte siano originate dalla proposta a iniziativa privata fa presumere che la mortalità sia contenuta. Dalle analisi condotte da Invest in It Lab e Pnrr Lab di Sda Bocconi il Ppp ha dimostrato, quando utilizzato correttamente, di funzionare e di mantenere le sue promesse. In particolare i progetti realizzati in Ppp vengono collaudati in tempi più rapidi con un risparmio medio del 10% dei tempi. In Italia, come altrove, il consolidamento del Ppp è avvenuto con una logica opportunistica, per sopperire alla carenza di capitali pubblici, senza un reale approccio all'innovazione e senza un adeguato bilanciamento nell'allocazione dei rischi tra pubblico e privato. La focalizzazione eccessiva sulle questioni giuridico-amministrative, che non significa che non siano importanti, ma rappresentano solo un fattore igienico, e sulla convenienza meccanicistica e ragionieristica del Ppp, hanno distolto l'attenzione dal ruolo strategico che il Ppp può giocare per mettere in campo progettualità capaci di dare risposte efficaci ai fabbisogni sempre più granulari e complessi della società. La comprensione di questa portata strategica sovente è mancata anche nel mercato, che ha approcciato il Ppp con la proposta a iniziativa privata per conquistare o consolidare quote di mercato. Questa procedura consente, idealmente, di "spingere" nuove soluzioni nelle modalità di realizzazione degli investimenti o di gestione dei servizi. Tuttavia, in un contesto in cui le amministrazioni non riescono a vedere il Ppp come strumento strategico e non gestiscono in modo adeguato la fase di valutazione delle proposte, che è procedimentale e lascia quindi più spazi di flessibilità per un percorso di confronto costruttivo e

co-design, il rischio è che il mercato non sia incentivato a fare investimenti e a sartorializzare le proposte. Regole, strumenti, tecnologie, soluzioni e capitali privati ci sono, ma serve una nuova visione strategica per il Ppp.

Le ragioni sono quattro.

1 Abbiamo la necessità di assicurare la qualità delle infrastrutture e dei servizi, che spesso non è garantita dalle logiche di programmazione di breve termine dei bilanci pubblici; per esempio l'impiego dei fondi Pnrr e fondi per la Coesione consente di realizzare investimenti la cui gestione, da cui dipende la reale qualità dei servizi ed equità di accesso, rimane spesso non presidiata in modo adeguato, per le logiche di programmazione finanziaria pubblica e per la carenza di fondi in conto gestione.

2 Abbiamo la necessità di introdurre più innovazione nei progetti di investimento e nei servizi, dando spazio a soluzioni digitali o di circolarità e in generale di assicurare il conseguimento dei *sustainable development goal* (Sdg).

3 Abbiamo bisogno di offrire opportunità di investimento ai capitali di lungo termine, che poi sono i capitali anche dei cittadini, motivati a generare impatto (secondo logiche *Esg* e *impact investing*) e agli operatori economici che mettono al centro delle loro strategie competitive soluzioni capaci di contribuire in modo significativo alle sfide ambientali e della società.

4 A fronte della necessità di riprogrammare il Pnrr, il Ppp potrebbe consentire di realizzare alcuni investimenti attesi dal territorio, utilizzando i fondi pubblici come leva finanziaria e le assistenze tecniche per costruire progetti bancabili e sostenibili. In questo contesto, il Ppp dovrebbe trovare un nuovo Dna: non più come strumento per generare addizionalità finanziaria, in altre parole in grado solo di mettere sul tavolo i capitali privati, ma anche come strumento per generare addizionalità ambientale, sociale ed economica, da misurare e a cui legare la remunerazione del capitale.

Il nuovo Codice ci offre una importantissima sponda, con gli articoli 1 (principio del risultato) e 2 (principio della fiducia). Devono servire per costruire una nuova cultura nel pubblico e nel privato affinché il Ppp non sia solo un modello di realizzazione di un investimento alternativo all'appalto (questa è la *legacy* del passato), ma una reale opportunità per fare decollare modelli di *governance* collaborativa essenziali per affrontare le sfide economiche, sociali e ambientali. Il cambio culturale può avvenire solo con una nuova postura manageriale, rispetto a cui la formazione volta a creare conoscenza reciproca, e quindi fiducia, e a operationalizzare il Ppp in logica strategica per generare *value for society* (il risultato), è essenziale.

Full professor of practice, Sda Bocconi school of management

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Efficiente ma poco utilizzato

GARE LAVORI E SERVIZI

Importo bandito, 2018 - 2022

ANNO	TOTALE In mld €	TOTALE PPP In mld € (%)	Di cui EX ART 183 In %
2018	117	14 (12%)	14
2019	124	19,7 (16%)	13
2020	118	7,4 (6%)	36
2021	130	9,5 (7%)	47
2022	178	16 (9%)	29

TEMPI REALIZZAZIONE PROGETTI

Lavori di importo maggiore ai 150k €. Durata fasi progetto in giorni




Fonte: Invest in IT & PNRR Lab SDA Bocconi, su dati Anac

148

GIORNI

Sono quelli che si risparmiano in media nei lavori da oltre 150mila euro ricorrendo al partenariato pubblico privato rispetto all'appalto.

**PER RISPONDERE
AI BISOGNI
PIÙ GRANULARI
DELLA SOCIETÀ
OCCORRE ANDARE
OLTRE LE LOGICHE
OPPORTUNISTICHE**



NEGOZIATI DA OGGI**Confronto sulle case green
Via da ispezioni e controlli**

Il confronto fra Parlamento, Consiglio e Commissione Ue per arrivare al via libera sulla direttiva case green parte oggi. Focus iniziale su ispezioni e controlli. — a pagina 33

**Norme & Tributi
Fisco e immobili**

Case green, al via il negoziato finale Primi scogli su ispezioni e controlli

Efficienza energetica

Stamattina a Bruxelles
primo appuntamento
per il trilogio sulla Epcb

Si parte dagli articoli
meno divisivi poi si passerà
alle prestazioni degli edifici

Giuseppe Latour

La volata finale per arrivare all'approvazione della direttiva Case green parte oggi. È in programma per stamattina a Bruxelles il primo trilogio sulla revisione della Epcb, la contestatissima Energy performance of buildings directive, sulla quale a metà marzo la Plenaria del Parlamento europeo ha espresso il suo voto. I rappresentanti di Parlamento, Consiglio e Commissione si siederanno per la prima volta attorno a un tavolo per arrivare a una mediazione su un testo condiviso.

Il relatore della proposta del Parlamento europeo, l'irlandese Ciaran Cuffe si dice ottimista: «La mia speranza è che ci siano negoziati costruttivi con i paesi membri. Voglio raggiungere un accordo prima possibile, così da poter offrire i benefici di una maggiore efficienza energetica a famiglie e imprese senza ritardi». Le divergenze da appianare, come si è già visto nei mesi scorsi, saranno però molte. La posizione del Parlamento è apparsa, da subito, particolar-

mente ambiziosa. Così, c'è chi teme che dal Consiglio possa arrivare una bocciatura netta a quell'assetto, rendendo la trattativa molto lunga e difficile. Va ricordato che non ci sono dei termini prestabiliti per chiudere questa fase della procedura legislativa.

Non a caso, allora, l'ordine dei lavori prevede per questa prima giornata solo un passaggio rapido su due dei punti più contestati. Ci sarà solo una breve introduzione sulle rispettive posizioni per gli articoli 9 e 16. Il primo è l'articolo sulle prestazioni energetiche minime degli edifici: è qui che, nell'ipotesi del Parlamento, si prevede che gli edifici residenziali dovranno raggiungere la classe E nel 2030 e la classe D nel 2033. Il secondo articolo, invece, rivede la disciplina degli attestati di prestazione energetica. Qui si ritocca tutto il sistema di classificazione dei paesi membri, fissando per il 15% degli edifici più energivori la classe E. È da qui che dovrebbe partire il piano di riqualificazione degli immobili: in Italia si tratta di 1,8 milioni di edifici su un totale di circa 12 milioni.

Sugli elementi più delicati, comunque, non si entrerà subito nel merito. Il focus di oggi, stando all'agenda dei lavori, si concentrerà sul compromesso relativo a quattro articoli (quelli dal 20 al 24) e sull'allegato VI della direttiva. Si parlerà, quindi, di ispezioni periodiche degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento, dei rapporti di ispezione, degli esperti indipendenti (lavoratori autonomi, ma anche dipendenti di società) che effettuano

queste verifiche, dei sistemi di certificazione dei professionisti dell'edilizia. Ma anche (ed è l'allegato VI) dei sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica.

Negli incontri successivi (ancora da calendarizzare) i passaggi più delicati riguarderanno proprio le prestazioni energetiche degli edifici; qui l'ipotesi del Consiglio prevedeva molta maggiore flessibilità rispetto al Parlamento. Ma non solo: anche sugli edifici a zero emissioni le distanze sono notevoli. L'ipotesi è di rendere molto stringenti i parametri che portano a definire questi fabbricati. Ancora, un tema delicato sarà il peso da dare alle energie rinnovabili nella realizzazione di nuovi edifici e nelle ristrutturazioni pesanti.

Senza dimenticare argomenti che occupano meno spazio nel testo, ma che hanno grande rilevanza per il mercato, come le agevolazioni fiscali e i fondi (sui quali la direttiva contiene per ora solo delle affermazioni di principio), l'utilizzo delle caldaie (compresi i sistemi ibridi) e tutto il pacchetto di deroghe ed eccezioni a beneficio dei paesi membri.

Su queste, sicuramente il Consiglio chiederà più margini di manovra. «La squadra di negoziatori del Parlamento è unita a sostegno di una posizione ambiziosa che agisce concretamente sul piano delle protezioni sociali, della finanza e della flessibilità. Sono fiducioso - conclude Cuffe - sul fatto che insieme difenderemo queste posizioni efficacemente nei negoziati».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I PUNTI PIÙ DELICATI

I target

Il tema più delicato è quello delle prestazioni energetiche degli edifici. La proposta del Parlamento su questo prevede la classe energetica E entro il 2030 e classe D entro il 2033. L'indicazione è di agire prioritariamente sul 15% degli edifici più energivori, che andranno collocati nella classe energetica più bassa, la G. In Italia si tratta di circa 1,8 milioni di edifici residenziali (sul totale di 12 milioni).

Le eccezioni

Dal Consiglio arriverà la richiesta di maggiore flessibilità. Al momento possono essere esentati dagli obblighi di riqualificazione gli edifici protetti di particolare pregio storico e architettonico, i luoghi di culto, gli edifici temporanei, le seconde case, gli immobili autonomi con una superficie inferiore ai 50 metri quadri. Ancora, possono essere esentati gli edifici di edilizia residenziale pubblica. I Paesi membri potranno chiedere di adattare i target europei per particolari categorie di edifici residenziali, per ragioni di fattibilità tecnica ed economica. Con questa clausola si potranno prevedere deroghe fino a un massimo del 22% degli immobili. In Italia sono 2,6 milioni di edifici



Documento del consiglio nazionale commercialisti tira le somme sugli effetti della misura

Superbonus, impatto positivo

Costo per lo stato di 60 mld ma l'aumento del pil è di 91 mld

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Spesa indotta dalla detrazione maggiorata del 110% (superbonus) pari a 96 miliardi di euro. Costo lordo per lo stato stimato, invece, in 97 miliardi di euro. Stimato, inoltre, un incremento del prodotto interno lordo (Pil) di quasi 91 miliardi di euro e un gettito fiscale di circa 37 miliardi, con la conseguenza che il costo netto per le casse statali del superbonus 110% ammonta a 60 miliardi di euro, ammontare nettamente inferiore al Pil. Queste le indicazioni fornite nel documento di ricerca sviluppato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec) e dalla Fondazione nazionale commercialisti (Fnc) pubblicato il 5 giugno 2023 e dal titolo «Gli effetti macroeconomici e di finanza pubblica del Superbonus 110%». Per i commercialisti, in materia di bonus edilizi, si rende necessario verificare l'effetto di retro-

azione sviluppato, appunto, grazie agli incentivi, al fine di ottenere un quadro, il più verosimile possibile, per valutare i costi-benefici di tale agevolazione, nonostante la complessità nella rilevazione dei dati e per l'eccessiva frammentarietà dei dati disponibili. La spesa indotta dal 110% per gli anni 2021 e 2022 ovvero gli investimenti aggiuntivi nel settore costruzioni e, per il sistema delle interconnessioni settoriali, in tutti gli altri settori dell'economia, è pari a 96 miliardi di euro. A tale ammontare di spesa indotta corrisponde, sempre per i commercialisti, un costo lordo per lo Stato, rappresentato dalle detrazioni fiscali maturate in aggiunta a quelle ordinarie, pari a poco più di 97 miliardi di euro con un incremento stimato di prodotto interno lordo (Pil), sebbene con un orizzonte temporale più ampio, corrispondente a circa un quinquennio, di quasi 91 miliardi di euro e di gettito fiscale di circa 37 miliardi di euro; il costo netto del 110% per lo Stato, pertanto, può essere stimato in 60 mi-

liardi di euro e, quindi, nettamente inferiore all'incremento dello stesso prodotto interno lordo (Pil). Come si evince anche dal commento dell'organo di stampa della categoria, il moltiplicatore sul Pil della spesa aggiuntiva indotta dal superbonus è pari a 0,95, mentre l'effetto di retroazione fiscale, corrispondente all'incremento di gettito rispetto all'incremento di spesa pubblica, è pari al 38%. Se si considera adeguatamente l'effetto di retroazione fiscale l'impatto del 110% sulla finanza pubblica è, dunque, da ritenersi addirittura positivo, nel senso che l'incremento di Pil generato, comunque a debito (creando deficit), risulterebbe superiore all'impatto sul debito, migliorando, in termini percentuali, il rapporto debito/Pil. I dati snocciolati dai commercialisti trovano una conferma in quelli resi noti dal ministero dell'economia e delle finanze (Mef) nel corso dell'audizione del 23 maggio scorso, nella quale era stato evidenziato che, sulla base delle relative stime di impatto dei bonus sul

Pil nominale per il periodo 2021/2025 (limitate al 110% e al bonus facciate), il valore complessivo di incremento del Pil per i cinque anni considerati, ammonterebbe a 121 miliardi di euro; dato, quest'ultimo, ben superiore a quello fornito dai commercialisti che, come detto, è stimato in 91 miliardi di euro.

Sul documento, infine, è intervenuto anche il consigliere nazionale, Salvatore Regalbuto: «(...) attraverso il modello teorico del Consiglio e della Fondazione nazionali stimiamo un impatto molto positivo dei bonus edilizi, in particolare del Superbonus 110%, sugli investimenti in edilizia e, quindi, sul Pil, oltre che sull'occupazione», aggiungendo che «sebbene non si possa dire che le agevolazioni in edilizia si ripaghino totalmente, si può certamente asserire che tali agevolazioni hanno una elevata capacità di attivazione economica e fiscale con importanti ricadute in termini ambientali e occupazionali e anche sui fondamentali di finanza pubblica».

© Riproduzione riservata



Le modifiche devono riguardare gli aspetti di natura tecnica

Varianti solo per i progetti

DI CRISTIAN ANGELI

Varianti al Superbonus solo per i progetti. Il decreto 11/2023 (dl blocca cessioni) dispone l'irrilevanza delle varianti ai fini del rispetto dei termini per evitare il decalage al 90% e conservare sconto in fattura e cessione. Ma il cambio dell'impresa non rientra tra queste.

Per il Superbonus, strada stretta dunque per conservare il 110%, sconto in fattura e cessione se si affidano i lavori a un'impresa diversa da quella di partenza. Il decreto blocca cessioni (dl 11/2023) permette di apportare varianti senza per questo perdere l'opportunità dell'aliquota maggiorata e delle modalità alternative di fruizione, ma fa esplicito riferimento al "progetto", chiudendo le porte a modifiche della Cila (comunicazioni inizio lavori asseverata) che non riguardino aspetti tecnici, come quelle inerenti ai soggetti coinvolti. È quanto deriva da un'interpretazione rigorosa della norma, considerata anche l'assenza di una definizione normativa di "variante".

L'art. 2 bis del dl 11/2023, convertito in legge 38/2023, contiene una norma di interpretazione autentica che rende più elastiche le scadenze per mantenere il Superbonus al 110% e la possibilità di usufruire di sconto in fattura e cessione del credito (si veda ItaliaOggi del 18/05/2023). In particolare, l'art. 2 bis stabilisce che "le disposizioni dell'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell'articolo 2, commi 2 e 3, del presente decreto si interpretano nel senso che la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo [...] da eseguire non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti". In pratica, chi per motivi sopraggiunti in corso d'opera, o per mutate esigenze, ha necessità di modificare il progetto iniziale, può presentarne uno nuovo, in variante appunto, senza che con ciò vengano inficiate le date di accesso ai bonus fiscali. Caso tipico quello dei condomini che, in fretta e furia, hanno dovuto presentare la CILA entro il 25 novembre

scorso o, a seconda dei casi, entro il 31 dicembre, per mantenere intatta la detrazione al 110% senza incorrere nella riduzione al 90% prevista dalla legge di bilancio 2023 (l. 197/2022, art. 1, co. 894). Caso ancora più delicato quello dei titoli edilizi presentati prima del 16 febbraio 2023, per i quali è possibile beneficiare di sconto in fattura o cessione (dl 11/2023, art. 2, co. 2 e 3). L'art. 2 bis del dl blocca cessioni dispone così l'irrilevanza rispetto a tali date della "presentazione di un progetto in variante".

Tuttavia, l'interpretazione letterale del testo porta a ritenere che siano esclusi dal salvagente i casi in cui la variante modifichi, corregga o integri dati di natura "non progettuale", come la nomina dell'impresa esecutrice o dei professionisti, senza toccare il progetto di partenza. Alcune indicazioni si trovano nel dpr 380/2001, il cui art. 32 descrive in casi in cui ricorrono le condizioni per presentare una variazione essenziale al progetto, mentre l'art. 22 regola altre casistiche, ma sempre di natura tecnica.

Il nuovo codice dei contratti pubblici (dlgs 36/2023), poi, all'art. 120 specifica quando può esser fatto ricorso alle varianti, definendo al co. 7 come "non sostanziali" quelle con le quali: a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi; b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione.

Le uniche definizioni di varianti presenti nell'ordinamento, dunque, fanno comunque riferimento ai progetti.

Pertanto, pur non sapendo quale orientamento assumerà il Fisco su aspetti fumosi come questi, qualora risulti necessario modificare dati di tipo non progettuale, come quelli soggettivi (appaltatore, progettista etc.), sarà opportuno prudenzialmente inserirli nell'ambito di una "vera" variante, associando detta modifica ad aspetti realmente progettuati.

— © Riproduzione riservata —



È quanto emerge dalla valutazione dell'Agenzia sull'uso dell'intelligenza artificiale

Verifiche con IA supermotivate

Gli elementi dell'accertamento dovranno essere rafforzati

DI ANDREA BONGI

Accertamenti digitalizzati con l'uso dell'intelligenza artificiale con motivazione rafforzata. Oltre alle normali prescrizioni normative in tema di motivazione degli atti amministrativi, quelli tributari emessi alla fine dei procedimenti di selezione automatizzata, dovranno esplicitare anche il rischio fiscale identificato e i dati utilizzati per la sua individuazione.

Tali indicazioni, sulla base di quanto indicato nel documento di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati recentemente pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate, devono essere indicati a sostegno della motivazione dell'atto a pena di nullità (si veda ItaliaOggi del 23/5/23).

Si tratta di indicazioni specifiche che sono previste espressamente dall'articolo 5, comma 5, del DM 28 giugno 2022 ai sensi del quale: «...negli atti e nei provvedimenti indirizzati ai contribuenti vengono sempre illustrati il rischio fiscale identificato e i dati che sono utilizzati per la sua individuazione».

Questi due elementi costituiscono dunque un rafforzamento dell'obbligo generale di motivazione degli atti tributari per queste nuove e specifiche tipologie di provvedimenti indirizzati ai contribuenti.

Stando al contenuto della disposizione sopra illustrata ed alle specifiche indicazioni fornite nel documento di valutazione d'impatto dell'Agenzia delle entrate, i nuovi accertamenti digitalizzati basati su tecniche di



L'anticipazione di ItaliaOggi

intelligenza artificiale non conterranno espliciti riferimenti agli algoritmi utilizzati nei processi di selezione e analisi del rischio, né specifiche informazioni sul loro concreto funzionamento.

Quest'ultimo aspetto sembra in contrasto con le evoluzioni della giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza n.2270/2019) e di quella eurounitaria sul tema, secondo la quale l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei procedimenti amministrativi non è vietata ma impone, a pena di nullità, che siano esplicitati in linguaggio chiaro e comprensibile, gli algoritmi utilizzati e il loro funzionamento. Tutto ciò un'ottica di garanzia a favore del contribuente che, compreso il motivo della sua selezione e del rischio fiscale che gli viene contestato, deve avere la possibilità di difendersi validamente davanti al giudice adito.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la sola indicazione del rischio fiscale identificato e dei dati utilizzati, potrebbe non essere sufficiente per la tenuta motivazionale dell'atto o del provvedimento amministrativo-tributario.

Dopo la notizia dell'avvio delle nuove procedure digi-

talizzate di analisi e selezione del rischio fiscale da parte dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza (entrambe qualificate quali titolari dei trattamenti in oggetto), da più parti si è sollevata la richiesta di esplicitazione degli algoritmi utilizzati nelle suddette attività.

Nell'informativa sulla logica sottostante ai modelli di analisi del rischio basati sui dati dell'archivio dei rapporti finanziari pubblicata sul sito delle Entrate, sono riprodotti, a titolo di esempio, alcuni risultati a cui si può giungere al termine dei complessi processi di selezione automatizzata in argomento.

L'indicazione del rischio fiscale identificato a carico di uno specifico contribuente e dei dati utilizzati costituiscono, senza ombra di dubbio, elementi importanti nella valutazione del risultato finale del processo.

Per capire se tali elementi, aggiuntivi rispetto alla più generale motivazione dell'atto giuridico-tributario, potranno essere ritenuti sufficienti al fine di comprendere, con esattezza, il funzionamento degli algoritmi utilizzati, si dovranno probabilmente attendere i primi sviluppi della giurisprudenza tributaria sul nuovo quanto delicato tema.

La prima interessata alla tenuta giuridica degli atti e dei provvedimenti emessi è la stessa amministrazione finanziaria. In questo senso accogliere le sollecitazioni delle categorie rappresentative dei contribuenti potrebbe essere un segnale di proficua collaborazione nel comune interesse.

— © Riproduzione riservata — ■

Sul riordino dei bonus parte il confronto anche in Parlamento

La proposta della Lega

Due aliquote di sconto, 60% per i capienti fiscali e 100% per i meno abbienti

**Giuseppe Latour
Giovanni Parente**

Una netta divisione tra capienti e incapienti, con percentuali di agevolazione differenziate per livelli di reddito. Una revisione complessiva degli interventi agevolabili, privilegiando lavori di messa in sicurezza antisismica ed efficientamento energetico. E due aliquote di sconto fiscale al 60 e al 100 per cento. Sono gli elementi cardine della proposta di legge firmata da quattro componenti della commissione Finanze della Camera in quota Lega: Alberto Gusmeroli, Alberto Bagnai, Laura Cavandoli e Giulio Centemero.

Una proposta che assume rilevanza strategica perché, di fatto, recepisce l'ordine del giorno votato il 3 aprile, che impegnava il Governo a valutare «la riorganizzazione della disciplina generale delle agevolazioni fiscali sugli interventi di ristrutturazione edilizia», fissando anche i primi palletti di merito come l'individuazione di una percentuale unica di agevolazione per le attività di recupero del patrimonio immobiliare. «La logica della proposta di legge - racconta proprio Gusmeroli - è di dividere i cittadini tra capienti fiscali e non capienti fiscali. Se un cittadino è capiente fiscale, il bonus avrà una percentuale del 60% e sarà utilizzabile da 5 a 20 anni.

Se un cittadino non è capiente fiscale (o meno abbiente) potrà avere uno sconto a copertura del costo, quindi pari al 100%, e potrà anche avere lo sconto in fattura e la cessione del credito». Tutto questo manterrebbe in sicurezza i conti pubblici, presuppone «una rigida demarcazione degli interventi agevolabili, perché bisogna puntare sull'efficientamento energetico e sismico». L'idea è avviare un'opera di forte semplificazione delle molte agevolazioni che oggi riguardano i lavori di efficientamento: un contribuente, in teoria, ha infatti a disposizione diverse aliquote a diversi massimali di spesa, a volte anche cumulabili. La proposta punta a unificare superbonus, sismabonus ed eco-



ALBERTO GUSMEROLI
Primo firmatario della proposta di legge targata Lega sul riordino dei bonus edilizi

bonus, facendoli funzionare dentro un unico contenitore. «Sicuramente è una base di discussione per le associazioni di categoria e, più in generale, un'opportunità per tutti i player del settore», conclude Gusmeroli che ipotizza anche di agire sul periodo di tempo delle agevolazioni, che deve essere lungo (anche decennale) per dare un orizzonte certo al mercato. Potrebbe, così, diventare un primo riferimento in vista dei lavori della prossima legge di Bilancio, quando il riordino dei bonus finirà sul tavolo del Governo (si veda anche «Il Sole 24 Ore» del 3 giugno).

RIPRODUZIONE RISERVATA



30% IN MENO IL DECRETO SVELA LA BUGIA DEL GOVERNO MELONI

Fregati gli alluvionati: i 2,2 miliardi sono 1,6



PROPAGANDA E FATTI

IL 23 MAGGIO LA PREMIER PROMETTEVA "FONDI RECORD". ORA SI SCOPRE CHE SONO 620 MILIONI IN MENO. E CHE GLI ALTRI SONO SOTTRATTI AL RDC

ROBZIA PAG. 5



RICOSTRUZIONE • Il dl finanziato coi tagli a Rdc e ad altri aiuti

Alluvione, il bluff di Meloni: solo 1,6 mld su 2,2 promessi

“In passato interventi di emergenza da 2 miliardi di euro non so se si erano visti”. Così il 23 maggio, dopo la disastrosa alluvione in Emilia-Romagna, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni gonfiava il petto d'orgoglio nel presentare alla stampa il decreto per gli aiuti post-emergenza. “Nella situazione attuale trovare 2 miliardi in qualche giorno non è una cosa facile. Penso vada dato atto a tutto il governo di essersi dedicato a questa emergenza con il massimo della concentrazione, della disponibilità e della operatività possibile”, spiegava la premier a reti unificate. Due giorni dopo, durante la visita in Emilia-Romagna della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, la premier parlava di uno stan-

ziamento di “2 miliardi e 200 milioni per affrontare l'emergenza”, cifra ribadita il 28 maggio in un'intervista al *Messaggero*. Peccato che, alla prova dei numeri, quegli annunci si siano rivelati in gran parte falsi. A smentire la prosopopea ufficiale ci ha pensato *Pagella Politica*. La testata online ha analizzato il decreto legge pubblicato il 1° giugno in *Gazzetta Ufficiale* e mette nero su bianco che “c'è mezzo miliardo di euro in meno” della somma promessa. Ma non basta: “Le risorse sono state recuperate tagliando varie voci. Gli annunci del governo Meloni sugli aiuti per l'Emilia-Romagna non sono stati rispettati dai fatti”.

NEGLI 11 ARTICOLI su 23 che prevedono oneri per lo Stato, la spesa totale si ferma a 1,6 miliardi: 620 milioni per la cassa integrazione emergenziale in

deroga, fino a un massimo di 90 giornate nel 2023 (circa 300 mila beneficiari, compresi occupati a termine e stagionali). Ma della cifra, 400 milioni sono stati stornati dal Fondo di integrazione salariale per i lavoratori in caso di riduzione dell'attività, 50 milioni riducendo il Fondo sociale per occupazione e formazione e 150 milioni dai risparmi ottenuti con il taglio del Reddito di cittadinanza.

Per sostenere le imprese esportatrici il governo ha stanziato sino a 300 milioni prelevandoli da Simest, la società per l'internazionalizzazione delle aziende. Poco più di 250 milioni sosterranno i redditi dei lavoratori autonomi, dal primo maggio al 31 agosto, con un'indennità *una tantum* di 500 euro per ciascun periodo di sospensione del lavoro, non

superiore alle due settimane e fino a 3 mila euro. Il governo ha anche rifinanziato con 200 milioni il Fondo per le emergenze nazionali con ricavi da estrazioni aggiuntive di Lotto e Superenalotto. Le coperture per entrambe queste due misure provengono per 404 milioni ripristinando il contributo di solidarietà temporaneo che le aziende energetiche devono versare sugli extraprofiti. Quasi 130 milioni sono stati invece recuperati tagliando le risorse per il “bonus sociale” sulle bollette del gas per le famiglie a basso reddito. Il Fondo dedicato agli interventi di tutela e di ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato dalle alluvioni sarà finanziato con un rincaro di 1 euro dal 15 giugno al 15 settembre dei biglietti di ingresso dei musei statali.

MARCO FRANCHI



I trucchi di Giorgia Meloni FOTO LAPRESSE

LE ALTRE MISURE DEL TESTO DEFINITIVO

TRA GLI INTERVENTI

previsti ci sono la sospensione sino al 31 agosto dei versamenti tributari e contributivi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento, in scadenza dal 1° maggio, il differimento al 31 dicembre del termine per ultimare gli interventi del bonus 110%, e il differimento delle rate dei mutui concessi da Cassa Depositi e Prestiti a Comuni e Province colpiti

Associazioni professionali i compensi scontano l'Irap

I compensi per gli uffici di sindaco ed amministratore ricoperti da un socio di un'associazione professionale, che provvede alla relativa fatturazione ed al conseguente incasso, sono esclusi dal computo della base imponibile Irap di quest'ultima solo qualora le attività vengano svolte individualmente, in modo separato rispetto alle altre iniziative e con la comprovata assenza dei benefici organizzativi rinvenienti dalla struttura associativa medesima. Tali presupposti non ricorrono laddove, anche in base al regolamento associativo, risulti che i menzionati incarichi non appaiono isolabili rispetto all'insieme dei servizi professionali resi, l'organizzazione della struttura concorre come fattore di designazione del professionista e comunque supporta l'espletamento dell'incarico. Quest'ultimo profilo appare ulteriormente avvalorato dalla circostanza per cui, salvo il riconoscimento di un premio all'associato che ha conseguito il mandato, i compensi sono considerati dall'associazione, al pari degli onorari degli altri servizi, quali proventi della sua organizzazione che, quindi, ne remunerano indistintamente i fattori produttivi impiegati nell'esercizio complessivo dell'attività di lavoro autonomo. In questi termini si è espressa l'Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 338/2023. L'istante, associazione professionale costituita tra commercialisti e consulenti del lavoro, aveva argomentato una diversa soluzione interpretativa, richiamando i contenuti della norma di comportamento n. 215/2021 dell'Associazione dei dottori commercialisti di Milano, secondo cui, in sintesi, i compensi per la carica di sindaco, anche quando incassati dall'associazione professionale, in ogni caso sono "ricongiungibili all'attività di vigilanza e di controllo esercitata personalmente dal professionista nominato senza apporto dell'autonoma organizzazione riferibile allo studio professionale o all'associazione". L'Amministrazione, facendo leva sulla giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 7371 e 19327/2016; 12495 e 24549/2019; 32272/2022), sembra confermare parzialmente gli elementi proposti dall'ADC, in particolare attribuisce rilievo determinante alla possibilità di decontestualizzare gli incarichi societari/di controllo dalla massa degli altri servizi professionali e, soprattutto, di dimostrare l'irrelevanza dell'organizzazione associativa, sia in fase di acquisizione dell'incarico che, soprattutto, nel corso del suo svolgimento.

Il riscontro negativo di questi "test", unitamente alla ricognizione del meccanismo remunerativo (compensi spettanti all'associazione, al netto del premio riconosciuto all'associato), è posto a base del parere secondo cui i compensi in parola concorrono alla base imponibile Irap dell'associazione professionale.

Gianluca Stancati

© Riproduzione riservata ■



RISPOSTA DELLE ENTRATE PER OTTENERE L'ABILITAZIONE AL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ

Società di professionisti, ok polizza assicurativa per il socio

Società di professionisti, vale la polizza assicurativa della società per il singolo socio al fine di ottenere l'abilitazione al rilascio del visto di conformità. Nella risposta n. 335/2023 pubblicata dall'Agenzia delle entrate, in riferimento all'articolo 22 del decreto del ministero dell'economia del 31 maggio 1999, n. 164, l'amministrazione finanziaria riferisce che l'articolo "nel descrivere le caratteristiche della polizza assicurativa, non dispone alcun espresso divieto affinché la stessa sia stipulata da un soggetto terzo a favore del professionista assicurato". L'articolo 22, comma 1, prevede infatti che, "I professionisti ed i certificatori stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità ci-

vile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a tre milioni di euro, al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241". Coerentemente, con circolare n. 28/E del 25 settembre 2014 è stato chiarito che il professionista che presta attività in uno studio associato può "anche utilizzare come garanzia di cui al citato articolo 22 del de-

creto n. 164 del 1999, la polizza assicurativa stipulata dallo studio medesimo per i rischi professionali, purché la stessa preveda un'autonoma copertura a garanzia dell'attività prestata dai singoli professionisti e rispetti le condizioni". Pertanto, non si ravvisano specifici impedimenti affinché la società di professionisti stipuli, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 1890 e 1891 del cc, in qualità di contraente, le polizze assicurative a favore dei singoli soci che, dotati di una propria abilitazione Entratel, intendono essere iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità, purché sia garantita la copertura di tutti i rischi, nonché siano rispettati in capo a tutti i soci

assicurati i requisiti soggettivi richiesti dall'articolo 21 e nella polizza sia indicato il socio/soci della società a favore del/dei quali/la stessa è contratta. All'atto della stipula della polizza occorrerà, dunque, tenere debitamente conto dell'attività effettivamente svolta da ogni singolo socio assicurato e del numero complessivo dei clienti fruitori del visto di conformità, adeguando la stessa nel caso in cui vi sia, nel corso del tempo, un incremento dei clienti. Non rileva, invece, la circostanza che il socio utilizzi o meno l'abilitazione Entratel della società di professionisti per l'invio della dichiarazione.

Matteo Rizzi

◉ Riproduzione riservata ◉



Norme & Tributi

Il superbonus del 110% #251

Di alluvione e 110%, proroga limitata ai lavori nelle villette

Emilia-Romagna. Rispetto alla prima versione del provvedimento perimetro più ristretto per il rinvio al 31 dicembre 2023: ora i condomini sono esclusi

Luca De Stefani

Via libera, nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio, alla proroga dal 30 settembre 2023 fino al 31 dicembre 2023 dell'agevolazione fiscale del superbonus del 110% sulle villette e sulle case a schiera delle persone fisiche, che entro il 30 settembre 2022 avevano raggiunto il 30% dei lavori. A prevederlo è l'articolo 1, comma 10 del decreto legge n. 61/2023, secondo il quale «per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1» del decreto, la detrazione del 110% è «estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023».

Nella versione definitiva del testo - va sottolineato - sono stati inseriti i termini «secondo periodo» del comma 8-bis), limitando la proroga alle villette e alle case a schiera e non agli altri interventi contenuti in questo comma. Si tratta di un chiarimento rispetto alla prima versione del testo, circolata in bozza, che aveva generato interpretazioni diverse su una proroga più ampia, applicabile a tutte le tipologie di immobile, quindi anche ai condomini.

Pertanto, le persone fisiche (non imprenditori o professionisti), che stanno effettuando interventi agevolati con il superbonus su unità immobiliari unifamiliari (villette) o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno (case a schiera) possono beneficiare di questa agevolazione, non solo per i bonifici effettuati dal primo luglio 2020 al 30 giugno 2022, ma «anche» per i pagamenti effettuati dal 1° luglio 2022 al 30 dicembre 2023, «a condizione che alla data del 30 settembre 2022» fossero «stati effettuati lavori per almeno» il 30% dell'«intervento complessivo» (in base ai lavori effettuati e indipendentemente dai pagamenti), nel cui computo «possono» (quindi, non «devono») essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus del 110 per cento.

Questa detrazione è possibile indi-

Resta la condizione di avere effettuato almeno il 30% dell'intervento al 30 settembre 2022

pendentemente dalla fine dei lavori entro il 31 dicembre 2023. Con il raggiungimento del suddetto 30% entro il 30 settembre 2022, infatti, sono agevolati al 110% anche i pagamenti del secondo semestre 2022 e dell'intero 2023, indipendentemente dalla quantità di lavori effettuati dal 1° ottobre 2022 e fino al 31 dicembre 2023 e dalla fine dei lavori entro il 31 dicembre 2023. Per il superbonus del 110%, come per gli altri bonus edili, la «detrazione» è correlata al momento di «sostenimento» delle spese (cioè, per le persone fisiche, alla data del bonifico «parlante»), «risultando, invece, indifferente la data di ultimazione degli interventi agevolabili». I lavori, almeno per il 30%, invece, dovevano essere «effettuati» (indipendentemente dal pagamento) entro il 30 settembre 2022, solo per consentire la proroga dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2023 (30 settembre 2023 per i Comuni non alluvionati) per le villette e le case a schiera delle persone fisiche.

Se, invece, non si desidera detrarre il super bonus del 110%, ma si vuole optare per la cessione del credito o lo «sconto in fattura», i relativi lavori devono essere anche «effettuati» entro il 31 dicembre 2023.

© RIPRODUZIONE RISERVATA